

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 agosto 2021, n. 249  
**Società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s." di Calimera (LE).**  
**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Calimera (LE), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *"Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/21;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021, di conferimento delle funzioni *ad interim* di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 5 *Autorizzazioni*, comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione" le "1.6 strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (...) 1.6.3 strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine"*;
- all'art. 7 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

"

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione al verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a).*

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)”, che:

“Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.”.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti

requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti: (...).”.

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.”.

Con nota prot. n. AOO\_183/7040 del 30/04/2021 ad oggetto “Comunicazione del SUAP del Comune di Calimera (LE) protocollo REP\_PROV\_LE/LE-SUPRO 0064057 del 20/08/2020 ad oggetto “Trasmissione pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS”. Richiesta di chiarimenti.”, indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Calimera (LE) e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della società “Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s.”, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con Pec del 20/08/2020 ad oggetto “Trasmissione pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS”, il SUAP del Comune di Calimera ha rappresentato quanto segue:

“Si trasmette, per competenza, la pratica 01026040756-30072020-1044 presa in carico dal SUAP del Comune di CALIMERA.

SUAP mittente: Sportello n. 3430 - Suap di CALIMERA in delega alla CCIAA di LE

Pratica: 01026040756-30072020-1044

*Impresa: 01026040756 – STUDIO RADIOLOGICO DI VERDERAMO ENRICA & C. - SAS*

*Protocollo Registro Imprese:*

*Protocollo pratica: REP\_PROV\_LE/LE – SUPRO 0063998/20-08-2020*

*Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_LE/LE – SUPRO 0064057/20-08-2020*

*Adempimenti presenti nella pratica:*

*- Domanda preventiva di parere e/o di assenso ad Ente*

*- Autorizzazione all'esercizio Art. 5 c.1 - - 3.1", allegandovi la seguente documentazione:*

- MDA Pratica*
- Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle liste di autovalutazione per le strutture autorizzate non accreditate;*
- relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste*
- documento d'identità del responsabile medico*
- titolo di proprietà dei locali*
- planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore*
- planimetria dei locali in scala 1:1000, timbrata, datata*
- Allegato B – Elenco attrezzature*
- Allegato C – Accettazione incarico de Responsabile Sanitario ed autocertificazione titoli*
- Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo*
- Dichiarazione di non assoggettabilità al versamento alla tassa di concessione in quanto società di persone*

*nonché "la ricevuta rilasciata all'impresa dal SUAP, ai sensi del d.P.R. 160/2010".*

*Con Pec del 06/04/2021 ad oggetto "Comunicazione SUAP pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS", ad integrazione della documentazione trasmessa in precedenza, il SUAP del Comune di Calimera ha trasmesso il provvedimento n. 34/16 del 29/06/2016 con il quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata – Cartografia e Demanio del Comune di Calimera, ha rilasciato "PERMESSO DI COSTRUIRE alla Sig.ra VERDERAMO Enrica (...) in qualità di Legale Rappresentante della Società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS" proprietaria, per ristrutturazione con adeguamento di locali a laboratorio medico/radiologico e cambio di destinazione d'uso di un immobile, sito al piano terra di via Cimabue, nr 11-13-15 (...), in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, alle seguenti condizioni generali: (...)"*

*In relazione a quanto sopra;*

*atteso che:*

- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:*
  - all'art. 7, comma 1 che "I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.";*
  - all'art. 7, comma 2 che "Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.";*
- a pag. 2/13 della Pratica n° 01026040756-30072020-1044, è riportata, quale descrizione sintetica oggetto della pratica stessa, "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina a norma dell'art. 4 – L.R. 9 del 02/05/2017 avanzata in forza della L.R. n. 52 del 30.11.2019 che ridetermina il fabbisogno di RMN grandi macchine negli ambiti territoriali della ASL di competenza.", mentre la medesima non è stata corredata della richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*

- *si invita il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Calimera a comunicare:*
  - *se, in relazione alla Richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina a norma dell’art. 4 – L.R. 9 del 02/05/2017 della “STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS”, di cui alla Pratica n° 01026040756-30072020-1044 (Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_LE/LE – SUPRO 0064057/20-08-2020), siano stati verificati i titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;*
  - *se la sopra riportata Pratica n° 01026040756-30072020-1044 (Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_LE/LE – SUPRO 0064057/20-08-2020), trasmessa alla scrivente Sezione con Pec del 20/08/2020, sia da intendersi quale richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- *si invita il Legale Rappresentante della società “Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s.” di Calimera - via Cimabue n. 11, a trasmettere alla scrivente Sezione l’“autorizzazione n. 01/2017 rilasciata dal Comune di Calimera e protocollata al numero 2081 del 13/03/2017” indicata nella nota del 7/8/2020 ad oggetto “relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste”, a firma del medesimo legale rappresentante e trasmessa dal SUAP del Comune di Calimera con Pec del 20/08/2020 ad oggetto “Trasmissione pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS”.*

Con Pec del 10/05/2021 ad oggetto “Comunicazione SUAP pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS”, il SUAP del Comune di Calimera ha ritrasmesso la pratica n. 01026040756-30072020-1044, protocollo pratica 0063998/20-08-2020, integrandola con la seguente documentazione:

1. copia della sopra riportata nota della scrivente Sezione prot. n. AOO\_183/7040 del 30/04/2021;
2. nota ad oggetto “Pratica SUAP 01026040756-30072020-1044 – Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. SAS. Richiesta verifica di compatibilità art. 7, co 2 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Legale rappresentante della Società “Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. SAS”, con la quale il Responsabile del Settore 4° “AMBIENTE” del Comune di Calimera ha rappresentato quanto segue:

“Con riferimento alla pratica in oggetto emarginata, avendo verificato i titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia (documentazione in allegato), ai sensi del successivo comma 2 si avanza richiesta della Vs. competente verifica di compatibilità di cui all’art. 3 comma 3, lett. a) della medesima L.R.”;
3. copia della Determina Dirigenziale n. 131 del 07/06/2019 ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, dalla quale risulta installata presso lo Studio Radiologico di Verderamo E. & C. S.a.s. - Via Cimabue, 11 – Calimera, un’apparecchiatura RMN “ESAOTE, S-SCAN PERFORMA, 0,245 TESLA”;
4. istanza datata 07/08/2020 ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione/installazione per un impianto RMN grande macchina a norma dell’art. 4 – L.R. 9 del 02/05/2017 avanzata in forza della L.R. n. 52 del 30.11.2019 che ridetermina il fabbisogno di RMN grandi macchine negli ambiti territoriali della ASL di competenza.”, indirizzata al S.U.A.P. del Comune di Calimera, con la quale il Legale Rappresentante della società “Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. S.a.s.”,  
“(…)”  
Fa istanza  
Affinché, stante la presenza di tutti i requisiti e le condizioni richiesti dalla legge, lo “STUDIO RADIOLOGICO DI VERDERAMO ENRICA & C. S.A.S.”  
con sede legale a Calimera, in Via Costantinopoli 49 e sede operativa alla Via Cimabue n. 11;

*Autorizzato dal Comune di Calimera all'esercizio di Diagnostica per Immagini (aut. 01/2017);  
In possesso di tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti dalla normativa nazionale e regionale;*

**SIA AUTORIZZATO**

*Alla realizzazione/installazione di una RMN (grande macchina) ai sensi e per gli effetti della normativa vigente già citata in premessa.*

*A seguito della concessione dell'autorizzazione qui richiesta, lo scrivente Studio Radiologico provvederà a stringere i necessari accordi con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del proprio distretto socio-sanitario di riferimento (identificata nell'Ospedale di Copertino).";*

5. copia della **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA** datata 23/03/2021, a firma del Responsabile del 3° Settore "Urbanistica" del Comune di Calimera, con la quale:

*"Vista l'istanza acquisita al prot. generale nr. 2682 del 08.03.2021 presentata dalla Sig.ra VERDERAMO Enrica (...), in qualità di Legale Rappresentante della Società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS", PROPRIETARIA.*

*Visto il progetto a firma dell'Arch. Fiorillo Giuseppe, allegato alla domanda stessa;*

*Vista la documentazione di cui al Permesso di Costruire n. 34 del 29.06.2016;*

*Vista la planimetria con indicazione del layout delle apparecchiature;"*,

**SI ATTESTA**

*che lo stato dei luoghi e l'attuale destinazione d'uso dell'immobile sito in Calimera alla via Cimabue nr. 11-13-15 (...), è conforme al vigente strumento urbanistico e al Permesso di Costruire 34 del 29.06.2016."*

Con Pec del 14/05/2021 la Società "Studio Radiologico Verderamo Enrica & C. SAS" ha trasmesso la nota datata 07/05/2021 ad oggetto "riscontro nota Regione Puglia prot. n. AOO\_183/7040 del 30/04/2021 avente ad oggetto: <<Comunicazione del SUAP del Comune di Calimera (LE) protocollo REP\_PROV\_LE/LE-SUPRO 0064057 del 20/08/2020 ad oggetto "Trasmissione pratica n. 01026040756-30072020-1044 – SUAP 3430 – 01026040756 STUDIO RADIOLOGICO VERDERAMO ENRICA & C. – SAS". Richiesta di chiarimenti.>>", a firma del Legale Rappresentante della medesima società, allegandovi copia dell'autorizzazione all'esercizio n. 01/2017 Prot. n. 2081 del 13/03/2017 ad oggetto "Autorizzazione struttura sanitaria privata", con cui il Responsabile del Settore 4° "Ambiente-Lavori Pubblici-Attività produttive-Attività di committenza" del Comune di Calimera (LE):

*"Vista la richiesta presentata in data 05/01/2017 con n. prot. 126 dalla Sig.ra Enrica Verderamo (...), in qualità di legale rappresentante della società Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s (...) con sede legale in Calimera (Le) alla Via Costantinopoli n. 49, tesa ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria medica di diagnostica per immagini, a seguito di trasferimento di sede da Via Costantinopoli n. 49, nei locali di Via Cimabue n. 11, 13 e 15;*

*Visto che la società Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s è già titolare di autorizzazione n. 61 del 18/05/1992 per la gestione del laboratorio radiologico sito in Calimera (Le) alla Via Costantinopoli n. 49;*

*Dato atto che il Dott. Verdesca Gaetano Pietro nato (...) il (omissis) è in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 22/07/1977 (...) e specializzazione in radiologia conseguita (..) in data 14/07/1981;*

*(...)*

*Visto che in data 10/03/2017, con nota prot. n. 16/35/RU (...), il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Lecce esprimeva parere igienico-sanitario favorevole allo stato dei luoghi e delle attrezzature per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di diagnostica per immagini, alla Sig.ra Verderamo Enrica (...), in qualità di legale rappresentante della Società Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s (...), sotto la responsabilità sanitaria del Dott. Verdesca Gaetano Pietro, specialista in Radiologia, da espletare nella struttura denominata Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s, sito in Calimera, alla Via Cimabue n. 11.*

*(...)*

**AUTORIZZA**

*Dal punto di vista igienico-sanitario la società Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s (...) con sede*

*legale in Calimera (Le) alla Via Costantinopoli n. 49 (...), ad adibire i locali e le attrezzature siti in Via Cimabue n. 11, 13 e 15 (..) all'attività sanitaria di diagnostica per immagini (...)."*

Per tutto quanto sopra riportato;

rilevato che dall'“Allegato B” della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, risulta installata presso lo “Studio Radiologico di Verderamo E. & C. S.a.s.” Via Cimabue, 11 Calimera un'apparecchiatura “ESAOTE, S-SCAN PERFORMA, 0,245 TESLA”;

considerato che:

- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, derogando al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che “(...) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. (...)”;
- la popolazione della ASL LE aggiornata al 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT) è pari a 777.507 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 6 (6,47);
- nel territorio della ASL LE risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 8 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche:
  - n. 1 presso il Poliambulatorio Cittadella della Salute a Lecce (DSS 51)
  - n. 1 presso il P.O. Vito Fazzi di Lecce
  - n. 1 presso il P.O. di Casarano (DSS 59)
- e n. 5 presso strutture private:
  - n. 2 presso lo Studio Ass.to Calabrese di Cavallino (DSS 51)
  - n. 1 presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso srl di Lecce (DSS 51)
  - n. 1 presso l'Istituto Santa Chiara srl di Castrignano de' Greci (DSS 57)
  - n. 1 presso L'E.E. “Card. G. Panico” di Tricase (DSS 60);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario n. 54 di Martano risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;
- nell'arco temporale del bimestre di riferimento (29/07/2020 – 28/09/2020) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'ambito del DSS 54 Martano (costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Martano, Martignano, Melendugno, Sternatia, Vernole e Zollino) è pervenuta un'unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Calimera, inoltrata con la citata Pec del 20/08/2020 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione da parte della società “Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS”;

ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL LE il parere ed i dati, previsti dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l'individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari “carenti” e, nell'arco temporale del bimestre di riferimento e nell'ambito del DSS n. 54, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Calimera (LE) a seguito dell'istanza della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" di Calimera, per l'autorizzazione alla realizzazione/ installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS" sita in Calimera alla Via Cimabue n. 11, con le seguenti prescrizioni:

- l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (30/07/2020);
- il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" dovrà trasmettere ai sensi della lett. l) *COMUNICAZIONI* del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, del rispetto degli standard previsti dal medesimo D.M. 14/01/2021 e di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
- il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s." dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**DETERMINA**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Calimera (LE) a seguito dell'istanza della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" di Calimera, per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presso la struttura denominata "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. SAS" sita in Calimera alla Via Cimabue n. 11, con le seguenti prescrizioni:
  - l'apparecchiatura RMN c.d. "dedicata" o "open di nuova generazione" detenuta presso i medesimi locali, come previsto dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione (30/07/2020);
  - il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" dovrà trasmettere ai sensi della lett. l) *COMUNICAZIONI* del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, del rispetto degli standard previsti dal medesimo D.M. 14/01/2021 e di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell'apparecchiatura dismessa;
  - il legale rappresentante della società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s" dovrà trasmettere con l'istanza di autorizzazione all'esercizio della RMN grande macchina, tra l'altro, copia dell'accordo sottoscritto con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Calimera (LE);
  - al Servizio SUAP del Comune di Calimera (LE) Pec: [suap.le@cert.camcom.it](mailto:suap.le@cert.camcom.it);
  - al Legale Rappresentante della Società "Studio Radiologico di Verderamo Enrica & C. s.a.s.", Via Cimabue n. 11 Calimera (LE); [studioradiologicoverderamosas@pec.it](mailto:studioradiologicoverderamosas@pec.it)
  - al Direttore Generale dell'ASL LE.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 11 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)